



COMUNE DI TREPUIZZI

PROVINCIA DI LECCE

OGGETTO: CONTRATTO DI CONCESSIONE IN COMODATO D'USO
GRATUITO DELL'AREA DI PROPRIETA' COMUNALE SITA NEL
COMUNE DI TREPUIZZI, SUL PROLUNGAMENTO DI VIA 2 GIUGNO

TRA

Il Comune di Trepuzzi (C.F. 00463680751), in persona del
_____, di seguito denominato "Comodante",

E

L'Associazione/Ente _____, di seguito
denominata "Comodatario"

Art. 1. Il Comune di Trepuzzi, come sopra costituito ed in virtù della
Determinazione R.S. n. ____ R.G. del ___/___/2018i, concede la struttura sita
in Trepuzzi, prolungamento di Via 2 Giugno, distinta al N.C.E.U. del Comune
di Trepuzzi al foglio _____, particella _____, in comodato gratuito
all'Associazione _____ allo scopo di

_____, nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge.

Art. 2. Vengono posti a carico delil Comodatario l'obbligo di adempiere ai
seguenti oneri o modus: **a)** il Comodatario si impegna, attraverso i suoi
volontari, a tenere pulita la struttura ed i terreni di pertinenza, in maniera tale da
scongiurare eventuali atti vandalici, apponendovi idonea cartellonistica; **b)**

mantenere, conseguentemente, la ridetta struttura in condizioni tali da far conservare l'attuale valore di mercato, preservandola dal deprezzamento per vetustà dovuta ad inutilizzo; **c)** il Comodatario assicura la pulizia dei locali oggetto della presente scrittura; **d)** il Comodatario si impegna a relazionare periodicamente al Comodante circa lo stato della struttura; **e)** il Comodatario si impegna a consegnare entro 15 (quindici) giorni dalla sottoscrizione del presente contratto, idonea polizza assicurativa di responsabilità civile verso terzi (RCT) per persone e cose (ricomprendendo nei terzi sia gli addetti/volontari che coloro che entrano nella struttura a qualsiasi titolo nell'ambito della concessione), per danni e infortuni che dovessero manifestarsi in conseguenza dell'attività per cui si concede la concessione, svolta all'interno della struttura o nel suo ambito e pertinenza con massimali non inferiori a € 500.000,00 per ogni sinistro e € 250.000,00 per persona; **f)** il Comodatario dovrà prendere atto dei rischi specifici connessi all'esercizio delle attività da svolgere all'interno della struttura e si impegna ad assumere a proprio carico l'obbligo di adottare tutte le misure di sicurezza e prevenzione per la tutela della salute e della sicurezza dei soggetti coinvolti nelle attività e degli utenti, ai sensi del D.Lgs 81/2008 e s.m.i.

Art. 3. L'immobile deve essere esclusivamente destinato agli usi analiticamente enucleati nell'art. 1. Nel caso in cui la destinazione convenuta venisse mutata, per fatto del Comodatario, tale comportamento sarà considerato come recesso dal contratto, obbligando la stessa all'immediata restituzione dell'immobile, oltre al risarcimento del danno.

Art. 4. Le spese riguardanti la somministrazione di energia elettrica, il servizio idrico e di fognatura A.Q.P., sono a carico del Comodante.

Art. 5. La durata del rapporto viene stabilito in anni 10 (dieci), con decorrenza dal momento di sottoscrizione della convenzione. La concessione della struttura potrà essere revocata in qualunque momento da parte dell'Ente, qualora lo stesso decida di destinarla ad altri usi.

Art. 6. Il contratto non potrà essere tacitamente rinnovato. Alla scadenza del termine convenuto, il Comodatario ha l'obbligo di restituire l'immobile nello stato in cui esso si trova, con esclusione del normale deperimento d'uso.

Il Comodatario potrà fornire al Comune di Trepuzzi prova contraria dello stato di manutenzione del fabbricato, in forma scritta, entro trenta giorni dall'inizio del vincolo negoziale.

Art. 7. Il contratto si risolverà automaticamente qualora il Comodatario muti la destinazione dell'uso dell'immobile, ceda a terzi il godimento del cespite, ovvero nell'ipotesi in cui non vengano rispettati, anche uno, degli oneri su di essa gravante ed analiticamente indicati nell'art. 2.

Art. 8. Il Comodatario è direttamente responsabile verso il Comune di Trepuzzi per i danni causati da trascuratezza nell'uso della struttura.

Art. 9. Qualsiasi modifica alla presente scrittura provata può avere efficacia tra le parti soltanto con atto scritto.

Art. 10. Per quanto non espressamente previsto dalle norme pattizie, le parti si riportano alle disposizioni di cui agli artt. 1803 e seguenti del Codice Civile.

Letto, confermato e sottoscritto in data _____

Per il Comune di Trepuzzi _____

Per l'Associazione _____